

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Iva - Modifiche alla disciplina attuativa dello split payment
- 4 | Interessi a favore del creditore per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali – modifica del saggio
- 4 | Solidarietà nel pagamento dell'IVA – estensione dell'ambito oggettivo di applicazione
- 5 | Strumenti finanziari dei soggetti IAS
- 5 | Ricavi dei soggetti IAS
- 6 | Strumenti finanziari derivati incorporati – lo scorporo contabili rileva ai fini fiscali a certe condizioni
- 6 | Diritto annuale 2018 alle camere di commercio

Prassi

- 8 | Proroga dei termini per l'invio dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal STS
- 8 | Permuta di immobili tra un Comune e l'Agenzia del Demanio - trattamento tributario ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
- 8 | Operazioni di manipolazione su piante ornamentali - regime fiscale
- 9 | Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali
- 9 | Disciplina Ires per la valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato
- 9 | Utilizzo delle perdite in caso di accertamento - ulteriori chiarimenti per i gruppi di imprese
- 10 | Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture a cavallo d'anno – chiarimenti
- 11 | Comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese elettriche
- 11 | Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare - ulteriori chiarimenti
- 12 | Interpello ordinario - deposito IVA
- 12 | Comunicazione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle Ipad
- 12 | Cambio valute del mese di dicembre 2017
- 12 | Carburanti utilizzati in lavori agricoli - titolo di conduzione comprovato da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 13 | Spesometro: rinviato il termine del 28 febbraio

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 14 | Codici tributo
- 14 | Modelli
- 15 | Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

- 16 | Software
- 16 | Archivi, elenchi e altre utilità

Ordinary Assist

Dottrina

17
18

Assonime	✓ <i>Branch exemption</i> - chiarimenti sulla compilazione dei modelli Redditi SC2017 e IRAP2017
Fondazione nazionale commercialisti	✓ Diritto societario – informativa periodica
ODCEC Brescia	✓ S.r.l. a statuto speciale ex art. 2468, co. 3 c.c. e passaggio generazionale

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Iva - Modifiche alla disciplina attuativa dello split payment</p> <p>Modificata la disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti. In particolare, la disciplina è stata estesa alle fondazioni e gli enti indicati dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 9/1/18 (GU n.14 del 18/1/18)</i></p>
<p>Interessi a favore del creditore per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali – modifica del saggio</p> <p>Modificato il saggio degli interessi per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.</p> <p>L'art. 5 del D.lgs. n.231/2002 prevede, in caso di ritardo nel pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale – ossia una transazione tra imprese ovvero tra imprese e PA, che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo – che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora e decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'effettivo tasso di interesse da applicare, il tasso B.C.E. deve essere incrementato di 8 punti percentuali.</p> <p>Ai sensi dell'art. 62, co.3, del D.L. n. 1/2012, per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, il tasso suddetto deve essere aumentato di ulteriori 2 punti percentuali.</p> <p>Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che per il periodo 1/1 – 30/6/18 il tasso di riferimento è pari allo 0%. Pertanto per tale periodo, gli interessi applicabili saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8,00% (0% + 8%) per la vendita dei prodotti in genere; 10,00% (0% + 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato (G.U. n.17 del 22/1/18)</i></p>
<p>Solidarietà nel pagamento dell'IVA – estensione dell'ambito oggettivo di applicazione</p> <p>Esteso l'ambito di applicazione dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 in base al quale in caso di mancato versamento dell'Iva da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta.</p> <p>In particolare, la solidarietà nel pagamento dell'Iva tra cedente e cessionario, soggetti passivi d'imposta, prevista dalla citata disposizione si applica anche alle cessioni che hanno ad oggetto benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).</p> <p>È bene ricordare che ai sensi del D.M. 22/12/05 la solidarietà passiva era già applicata per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/1/18 (G.U. n.18 del 23/1/18)</i></p>

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d. 87.03; v.d. 87.04); • prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29); • personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73); • animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02); • pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma (v.d. 4012). 	
<p>Strumenti finanziari dei soggetti IAS</p> <p>Sono state emanate disposizioni di coordinamento tra il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/1/18 (G.U. n.19 del 24/1/18)</i></p>
<p>L'IFRS 9 è stato pubblicato il 24/7/14 e sostituirà lo IAS 39. Il nuovo standard prevede i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificazione e valutazione degli strumenti finanziari; • impairment degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato; • cancellazione; • hedge accounting. <p>L'IFRS 9, applicabile per gli esercizi che iniziano dall'1/1/18 o successivi (ma ne è consentita l'adozione anticipata qualora prevista dalle legislazioni locali), presenta significative novità in tema di classificazione e valutazione di tutte le attività finanziarie comprese nell'ambito di applicazione dell'attuale IAS 39. Il principio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la valutazione al costo ammortizzato degli strumenti di debito quotati che, in base a IAS 39, sono valutati al fair value; • modifica i principi per l'applicazione della contabilità delle coperture ("hedge accounting") ed introduce un nuovo modello di impairment sulle attività finanziarie; • contiene un nuovo modello di impairment basato sul concetto di "expected losses". Il nuovo modello sarà applicabile a tutte le attività finanziarie classificate a "costo ammortizzato" ed agli strumenti di debito misurati al fair value rilevato a conto economico complessivo (OCI). In base al modello delle perdite attese dell'IFRS 9 non è necessario che si verifichi l'evento che provoca la perdita sui crediti per rilevare la perdita. Un'entità deve rilevare sempre (al minimo) la perdita attesa per i prossimi 12 mesi a conto economico. <p>Con il D.M. è stata ora chiarita la rilevanza fiscale di alcune delle modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari introdotte dall'IFRS 9. In particolare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati forniti criteri per l'individuazione delle attività finanziarie immobilizzate e circolanti di cui all'art. 85, co. 3 -bis del Tuir in seguito all'eliminazione del portafoglio held for trading; • sono stati regolamentati gli effetti fiscali nei casi di riclassificazione in ipotesi di cambio del modello di business dell'entità; • è stata affermata la rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 110, co. 1 ter del Tuir dei componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito, imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) a seguito della valutazione al fair value delle passività finanziarie; • è stato definito il trattamento fiscale della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese su crediti; • sono state, inoltre, chiarite le ipotesi di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 15, co. 8 del D.L. n. 185/2008. <p>Le nuove disposizioni si applicano a partire dal primo periodo d'imposta di adozione dell'IFRS 9.</p>	
<p>Ricavi dei soggetti IAS</p> <p>Sono state emanate disposizioni di coordinamento tra il nuovo principio contabile</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto</i></p>

Ordinary Assist

internazionale IFRS 15 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.	10/1/18 (G.U. n.19 del 24/1/18)
<p>L'IFRS 15 stabilisce i principi che la società deve applicare per fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni utili sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dal contratto con il cliente. Il Principio, quindi, specifica la contabilizzazione del singolo contratto con il cliente. Il nuovo IFRS è applicato, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci l'1/1/18 o successivamente.</p> <p>Con il D.M. è stata chiarita la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte con l'IFRS 15, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamento fiscale dei costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del contratto e per l'adempimento (deducibili ai sensi del co. 1 dell'art. 108 del TUIR); • deducibilità dei corrispettivi variabili - le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse; • vendite con reso – la passività per rimborsi futuri si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai sensi dell'art. 107, co.4 del TUIR; conseguentemente, l'importo corrispondente all'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso in deduzione. <p>Le disposizioni del D.M. si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione dell'IFRS 15.</p>	
<p>Strumenti finanziari derivati incorporati – lo scorporo contabili rileva ai fini fiscali a certe condizioni</p> <p>Sono state apportate modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8/6/11 (il cd. 2° decreto IAS) che prevede disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In particolare, sono state modificate alcune disposizioni introdotte nel suddetto decreto IAS con il D.M. 3/8/17, prevedendo, tanto per i soggetti IAS adopter che per i soggetti che redigono il bilancio in base agli OIC (diversi dalle microimprese) che la separazione contabile degli strumento finanziari incorporati assume rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, per gli strumenti finanziari simili alle obbligazioni e per gli strumenti finanziari diversi da quelli simili alle azioni. Il riconoscimento fiscale è condizionato al fatto che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni. In quest'ultimo caso, infatti, ai fini fiscali dovrà considerarsi lo strumento finanziario derivato nella sua interezza giuridica.</p> <p>Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti (2017), è stata introdotta una clausola di salvaguardia, prevedendo che sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni del decreto.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto</i> 10/1/18 (G.U. n.19 del 24/1/18)</p>
<p>Diritto annuale 2018 alle camere di commercio</p> <p>Fissate le misure del diritto annuale dovuto per il 2018, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, nota n. 26505</i> del 16/1/18</p>

Ordinary Assist

Economiche e Amministrative (REA), anche per le loro sedi secondarie ed unità locali.		
Imprese che pagano in misura fissa – sono tenute al pagamento in base agli importi indicati in tabella.		
Misure fisse diritto annuale	Importi 2018	
Imprese che pagano in misura fissa	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 100,00	€ 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa	Sede	Unità locale
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n.96/2001	€ 100,00	€ 20,00
Soggetti iscritti al REA	€ 15,00	
Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 55,00	

Tali importi vanno arrotondati, ai fini del versamento, applicando sull'intero importo dovuto dall'impresa l'arrotondamento per eccesso (se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi), o per difetto (se inferiore a 50 centesimi).

Imprese che pagano in base al fatturato - Le imprese tenute al versamento in base al fatturato, ossia le altre imprese iscritte al registro diverse da quelle individuali e da quelle per cui sono previste misure fisse o transitorie, dovranno applicare al fatturato 2017 le aliquote definite con D.M. 21/4/2011; gli importi così determinati (anche la misura fissa di 200 euro) **dovranno essere ridotti del 50%** e successivamente arrotondati. Ecco le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare.

<i>Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)</i>		<i>ALIQUOTE</i>
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 5.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
	oltre 50.000.000,00	0,001% (fino ad un massimo di €40.000,00)

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Proroga dei termini per l'invio dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal STS Al soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno 8 giorni in più per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017. È fissato all'8/3/18 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche sostenute nell'anno 2017 per l'elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all'Agenzia fino all'8 febbraio 2018 oppure accedere dal 9 febbraio all'8 marzo 2018 direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). Resta fermo il termine del 28 febbraio 2018 per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 26296 del 31/1/18</i></p>
<p>Permuta di immobili tra un Comune e l'Agenzia del Demanio -trattamento tributario ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale In considerazione delle modifiche normative apportate all'art. 10, co. 4, del D.lgs. n. 23 del 2011, dall'art. 20, co. 4-ter, del D.L. 12/9/14, n. 133, con le quali è stato escluso che la previsione di soppressione di tutte le agevolazioni operi, tra l'altro, in relazione alle agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, deve ritenersi che, limitatamente agli atti di permuta che intervengono, come nel caso di specie, tra un ente pubblico territoriale e lo Stato, torna applicabile la disciplina recata dal punto 7 dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31/12/13. Dunque, l'operazione di permuta di immobili pubblici che interverrà tra il Comune e l'Amministrazione Statale deve essere assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, trovano applicazione le previsioni recate dagli articoli 1, co. 2, e 10, co. 3, del TUIC, secondo cui non sono soggette all'imposta ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nei confronti dello Stato e, pertanto, per i trasferimenti a favore dello Stato non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Con riferimento all'atto posto in essere in favore del Comune è invece dovuta, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegata al TUIC, l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%, come previsto dall'art. 10 del TUIC. L'atto di permuta è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto rientrante tra gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni...".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 12 del 31/1/18</i></p>
<p>Operazioni di manipolazione su piante ornamentali - regime fiscale In risposta ad una richiesta di chiarimenti sul trattamento fiscale da riservare ad alcune attività effettuate su piante prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi produttori, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, al fine di ampliare la gamma di beni da offrire sul mercato, e che, prima di essere vendute, sono sottoposte ad alcune operazioni necessarie, come: a) la concimazione e l'inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 11 del 29/1/18</i></p>

Ordinary Assist

<p>b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale; c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura. È stato chiarito che le attività descritte alle lettere a), b) e c) rientrano tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell'art. 32, co. 2, lettera c), del TUIR.</p>	
<p>Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali Nel caso in cui oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all'anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell'anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, ossia il 31/1/19.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9 del 29/1/18</i></p>
<p>Disciplina Ires per la valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato Sono stati forniti chiarimenti in risposta a quesiti sulla disciplina IRES per la valutazione dei titoli con il criterio del costo ammortizzato; nello specifico, è stato chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se sia corretto applicare la disciplina transitoria IRES ex art. 13-bis, co. 5, secondo periodo, del D.L. 244/2016, in relazione ai titoli di debito già posseduti al 1° gennaio 2016 e assoggettati al criterio del costo ammortizzato, con effetto retroattivo; • in relazione ai propri titoli di debito fungibili, in quanto aventi le medesime caratteristiche, secondo quale criterio logico le vendite di parte di tali titoli (in data successiva all'acquisto di identici titoli a partire dall'1/1/16, debbano essere imputate al magazzino dei titoli cui si applica la disciplina fiscale transitoria piuttosto che al magazzino dei titoli cui si applica il principio di derivazione rafforzata. <p>È stato precisato al riguardo che si deve applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disciplina fiscale previgente, per i titoli acquisiti in data anteriore all'1/1/16 e ancora in possesso della società negli esercizi successivi; • il criterio del costo ammortizzato, per i titoli acquisiti a partire dall'1/1/16. <p>Inoltre, in presenza di titoli fungibili aventi le medesime caratteristiche, nei confronti dei quali non si procede analiticamente a collegare la vendita con l'acquisto è stato ritenuto ragionevole adottare un criterio proporzionale che consenta di evitare una scelta arbitraria, in coerenza con quanto affermato dalla scrivente in relazioni a fattispecie aventi la medesima necessità di quella rinvenibile nel caso in esame (ovvero l'individuazione di un criterio fiscale da applicare alla fattispecie).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10 del 29/1/18</i></p>
<p>Utilizzo delle perdite in caso di accertamento: ulteriori chiarimenti per i gruppi di imprese Lo scomputo delle perdite fiscali dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all'esercizio dell'opzione, può essere richiesto con il modello Ipea, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 2 del 26/1/18</i></p>
<p>Quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti - la consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell'imponibile accertato con l'atto unico, le proprie perdite anteriori all'esercizio dell'opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Se invece il maggior imponibile accertato non supera la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d'imposta successivo dalla consolidata. In un'ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'art. 118, co. 2, del Tuir, che limita espressamente l'utilizzo delle</p>	

Ordinary Assist

perdite anteriori all'esercizio dell'opzione. La consolidante può richiedere l'utilizzo delle perdite del consolidato presentando il modello Ipec anche in alternativa al modello Ipea della consolidata, fino a concorrenza dell'importo accertato con l'atto unico.

Come attribuire le perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato - il criterio da utilizzare è l'ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell'evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate.

Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture a cavallo d'anno- chiarimenti

Il D.L. n. 50/2017 ha ridotto il termine per l'esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dall'1/1/17, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

È stato chiarito che, per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l'Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra l'1/1/19 e il 30/4/19 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30/4/19. L'Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31/12/17 secondo le modalità ordinarie o al più tardi entro il 30/4/18 previa registrazione (tra l'1/1/18 e il 30/4/18) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.

*Agenzia delle
entrate, circolare n.
1 del 17/1/18*

Niente sanzioni - in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, tenuto conto che i chiarimenti di cui sopra sono stati forniti in una data successiva al 16/1/18 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difforni adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Esigibilità anticipata nell'ambito dello Split payment – nel caso di pubbliche amministrazioni e enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd Split payment) che decidono di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata (spostando l'esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura), in base al DI n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla PA che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura).

Dichiarazione integrativa a favore –in linea generale, con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l'imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all'integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Ordinary Assist

<p>Comunicazione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle Ipab Al fine di consentire ai contribuenti di documentare idoneamente la detrazione o deduzione dell'onere e all'Agenzia delle entrate di indicare la quota di spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, si raccomanda, nel caso di emissione di documenti di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell'utente, distinguendo in fattura, in particolare, le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell'assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (a titolo esemplificativo, comune o regione); • qualora non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, di determinare la quota di spese sanitarie applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 2017. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7 del 16/1/18</i></p>
<p>Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972: ulteriori chiarimenti In risposta a quesiti, formulati seguito della pubblicazione della risoluzione n. 2 del 12/1/17, sono stati dati chiarimenti sul regime di non imponibilità previsto dall'art. 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 per le navi adibite alla navigazione in alto mare.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 6 del 16/1/18</i></p>
<p>È stato precisato, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con l'utilizzo del termine "viaggio", si intende fare riferimento agli spostamenti tra porti (italiani, UE o Extra UE) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, nell'ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri. Gli altri spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici – sebbene normalmente inerenti all'attività commerciale – non sono da considerare viaggi ai fini della risoluzione n. 2/E/2017 e, dunque, non vanno computati nel calcolo né del numeratore, né del denominatore della frazione che individua la percentuale di viaggi avvenuti in alto mare (70%), rispetto alla totalità dei viaggi effettuati; • il viaggio in alto mare è il tragitto compreso tra due punti di approdo (ovvero da e per il medesimo punto di approdo), durante il quale vengono superate, a prescindere dalla rotta seguita, le 12 miglia nautiche. Tale superamento implica che l'intero viaggio (tratta) è da considerare avvenuto in alto mare e, dunque, utile al fine di quantificare la condizione per la non imponibilità stabilita dall'art. 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972; • la documentazione idonea a provare la prevalenza dei viaggi effettuati in alto mare è la documentazione ufficiale, ossia ogni documentazione che provenga dall'armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave (ad esempio il comandante) e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dal mezzo di trasporto; • laddove il soggetto acquirente non sia in grado di esibire al fornitore tale documentazione, ad esempio perché impossibilitato da cause documentabili, può farsi ricorso ad una dichiarazione dell'armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestionale effettiva, diretta ad attestare al fornitore che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare; • nei casi in cui il regime di non imponibilità è applicato in maniera provvisoria (navi in costruzione), sulla base di una dichiarazione relativa all'uso previsto della nave, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato ed eventualmente comunicare al proprio fornitore il mancato raggiungimento della soglia del 70%; • in caso di comunicazione del mancato raggiungimento della soglia, il fornitore dovrà, a sua volta, 	

Ordinary Assist

<p>effettuare le necessarie variazioni in aumento dell'imposta, versando, in qualità di soggetto passivo, la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, ma non sarà tenuto al pagamento delle sanzioni in applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, per la propria condotta diligente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se invece il fornitore, al quale sia stato tempestivamente comunicato il mancato raggiungimento della soglia, non emette le note di variazione a consuntivo, lo stesso sarà responsabile per imposte, sanzioni e interessi; qualora non provveda il fornitore, sarà il cessionario o il committente a procedere alla regolarizzazione dell'IVA secondo le modalità previste dall'art. 6, co. n. 8, del D.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 471; • il termine di trenta giorni per presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente il documento integrativo (autofattura), in duplice esemplare, nonché copia del versamento della relativa imposta, decorre dal momento in cui il cessionario o il committente ha la certezza di non aver effettuato in misura superiore al 70% viaggi in alto mare ovvero, al più tardi, dal termine del periodo d'imposta considerato. Decorso invano detto termine il cessionario o committente risponderà delle sanzioni dovute per l'omessa regolarizzazione. 	<p>Interpello ordinario - deposito IVA Alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del D.M. 23/2/17, nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel Deposito il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia "in uscita" di cui all'art. 50-bis, co. 6, del DL n. 331 del 1993 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità indicati nell'art. 2, co. 1, del D.M. citato; • il soggetto che estrae rientra tra i soggetti contemplati dall'art. 4, co. 1, lettere a) e b). 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 5 del 16/1/18</i></p>
	<p>Cambio valute del mese di dicembre 2017 Accertate per il mese di dicembre 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 1695 del 23/1/18</i></p>
<p>Carburanti utilizzati in lavori agricoli - titolo di conduzione comprovato da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Per fruire dei carburanti ad aliquota ridotta di accisa, l'esercente comodatario, in luogo del contratto di comodato scritto e registrato, può allegare alla richiesta di ammissione all'agevolazione, di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta, sotto la propria responsabilità l'esclusiva disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni agricole. Stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata dal proprietario fondiario comodante che attesta l'avvenuta attribuzione della piena disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) al soggetto comodatario, che lo detiene per l'esercizio di lavori agricoli. La dichiarazione sostitutiva dell'esercente comodatario e quella del proprietario comodante, che possono essere rese anche in forma congiunta.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n. 5049 del 16/1/18</i></p>	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ

Spesometro: rinviato il termine del 28 febbraio

È online sul sito di Agenzia delle entrate la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni. La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, ad esempio prevedendo una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro. Per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove indicazioni, la scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 la scadenza del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.

*Agenzia delle
entrate,
comunicato stampa
del 19/01/18*

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, CAUSALI CONTRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Contributo unificato Giustizia Amministrativa - Estensione dell'utilizzo del modello di pagamento F24 Enti pubblici	Con le risoluzioni nn. 123/E e 159/E del 2017 sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo GA01 - GA02 - GA03 - GA04 e GA05 per il versamento spontaneo del contributo unificato e i codici tributo GA0T - GA0S - GA0Z per il versamento delle somme dovute per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato a seguito dell'invito al pagamento da parte degli uffici della Giustizia Amministrativa, da utilizzare mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), da presentarsi esclusivamente con modalità telematiche. L'utilizzo dei sopraindicati codici tributo è esteso al modello di pagamento F24 Enti pubblici (c.d. F24 EP).	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 8 del 25/1/18</i>
MODELLI		
Modelli Studi di settore	Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 25090 del 31/1/18</i>
Modello Redditi PF	Approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2018-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2018, per il periodo d'imposta 2017, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 24844 del 30/1/18</i>
Modello Redditi SC	Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2018-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 24824 del 30/1/18</i>
Modello Redditi SP	Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2018-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 24821 del 30/1/18</i>
Modello Redditi ENC	Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2018-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 24855</i>

Ordinary Assist

	equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017	<i>del 30/1/18</i>
Modello Irap	Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2018" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2017	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 24865 del 30/1/18</i>
Modello consolidato nazionale e mondiale	Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2018", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 24875 del 30/1/18</i>
SPECIFICHE TECNICHE		
Dichiarazione annuale IVA	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2018 relativa all'anno 2017	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 24883 del 30/1/18</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione e di controllo Dati per la Dichiarazione precompilata 2018;
- software di compilazione comunicazione spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali;
- software di controllo comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (versione 1.0.3);
- software di controllo dati per la Dichiarazione precompilata 2018 - Rimborsi spese sanitarie;
- software di controllo imposta sulle transazioni finanziarie (versione 3.00);
- software di compilazione imposta sulle transazioni finanziarie (versione 3.00).

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- codice dei Comuni d'Italia e degli Stati esteri;
- tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo;
- elenco banche convenzionate modello di pagamento F24;
- Guide fiscali - Bonus mobili ed elettrodomestici;
- archivi comuni urbano e terreni Software per la compilazione delle volture catastali;
- archivi provinciali e comunali Variazioni culturali;
- tabella dei codici catastali dei comuni;
- a archivio province e comuni urbani - Catasto Fabbricati - Software Docfa 4.00.4;
- codici utilizzati dagli agenti della riscossione.

*Agenzia delle entrate,
sul sito internet dal
16/1 al 31/1*

Ordinary Assist

DOTTRINA

<p>Branch exemption - chiarimenti sulla compilazione dei modelli Redditi SC2017 e IRAP2017: Assonime</p> <p>Illustrati i contenuti della risoluzione n. 4/2018 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di compilazione dei modelli dichiarativi IRES ed IRAP per le imprese che intendano optare per il regime di cui all’art. 168 ter TUIR già a partire dal periodo di imposta 2016. Detti modelli, per taluni aspetti, non risultavano allineati con la disciplina e le soluzioni tecniche contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28/8/17.</p>	<p><i>Assonime, circolare n. 2 del 15/1/18</i></p>
<p>Posto che è ancora pendente il termine di 90 giorni (entro il 29/1/18) previsto per la cd. dichiarazione tardiva, ovvero per la sostituzione della dichiarazione ordinaria presentata nei termini con una nuova dichiarazione, è quindi possibile adeguarsi alle modalità di compilazione dei modelli dichiarativi previste nella risoluzione n. 4/2018. È stata esclusa l’applicabilità delle sanzioni.</p> <p>L’Assonime ha aggiunto che anche un’impresa che abbia già optato per il regime di cd. branch exemption con dichiarazione presentata nei termini può adeguarsi ai criteri di compilazione dei modelli, non solo con dichiarazione sostitutiva, ma anche in sede di presentazione di una eventuale dichiarazione rettificativa dopo la scadenza del 29/1/18. In tal caso, tuttavia, è incerta l’esclusione delle sanzioni.</p> <p>Modello redditi SC2017 – diversamente da quanto previsto dalle istruzioni al modello, il primo modulo del quadro RF va utilizzato per determinare l’imponibile dell’impresa nel suo complesso con le regole ordinarie, mentre i successivi moduli del quadro RF, devono essere utilizzati per calcolare il reddito attribuibile ai fini fiscali alle singole branch esenti con le variazioni previste dal TUIR per i soggetti residenti in Italia. La somma algebrica degli imponibili/perdite di tutte le stabili esenti va riportata in diminuzione, se positiva, nel rigo RF 31, oppure in aumento, se negativa, nel rigo RF 55 del modulo riferibile all’impresa nel suo complesso.</p> <p>ACE - i dati dell’impresa nel suo complesso vanno riportati nel primo modulo del quadro RS mentre nei moduli successivi dello stesso quadro occorre indicare i dati relativi alle singole branch esenti seguendo il medesimo ordine progressivo utilizzato nella compilazione del quadro RF.</p> <p>Modello IRAP 2017 - Il valore della produzione delle stabili organizzazioni esenti calcolato su base analitica va indicato in uno dei righe destinati ad accogliere le variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile IRAP dell’impresa nel suo complesso. In particolare, deve essere utilizzato, in entrambi i casi occorre indicare il codice generico “99”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rigo IC 51 quando il valore della produzione della branch esente è negativo e si configura come una variazione in aumento dell’imponibile IRAP dell’impresa nel suo complesso; • il rigo IC 57 quando il valore della produzione della branch esente ha segno positivo ed è perciò da imputare a riduzione di quello dell’impresa nel suo complesso. 	
<p>Diritto societario – informativa periodica: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicata l’informativa periodica dei commercialisti "Diritto societario", che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’aggiornamento sui Documenti pubblicati negli ultimi mesi, dal CNDCEC e dalla FNC; • una rassegna delle pronunce giurisprudenziali e delle prassi in uso relativamente ad ambiti del diritto societario, e del diritto di impresa più in generale; • le informazioni e le notizie relative ai recenti provvedimenti normativi che attengono al diritto societario. 	<p><i>FNC, diritto societario – informativa periodica</i></p>
<p>S.r.l. a statuto speciale ex art. 2468, co. 3 c.c. e passaggio generazionale: ODCEC Brescia</p> <p>Pubblicato un lavoro dei commercialisti di Brescia in cui è esaminato l’utilizzo della società a responsabilità limitata caratterizzate da statuti che prevedano particolari poteri assegnati ad alcuni soci ex art. 2.468 3° co. del codice civile – che prevede la</p>	<p><i>ODCEC BS, documento</i></p>

Ordinary Assist

possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili - ai fini del passaggio generazionale.	
---	--